

Codice A1103A

D.D. 17 aprile 2025, n. 467

**Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 328 COV2020)**



**ATTO DD 467/A1103A/2025**

**DEL 17/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 328 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 173 del 18/12/2020 dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente in *omissis*, quale trasgressore, con processo verbale n. 198 del 18/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in Via Garibaldi altezza civico 23 nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

la violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 relativo al divieto di svolgere attività ludica in luogo pubblico o aperto al pubblico attività ludica, motoria o ricreativa **in gruppo**.

In particolare il trasgressore svolgeva l'attività suddetta con *omissis* (figlio)

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 (non tenutasi in quanto ritenuto sufficiente ai fini dell'adozione del presente provvedimento, lo scritto suddetto);

considerate le memorie presentate e le argomentazioni ivi espresse;

considerato in particolare che nel verbale non viene data rilevanza alla distanza dal luogo di residenza o domicilio dei soggetti cui viene contestata la condotta (per altro, oggettivamente, distanza lievemente superiore al limite massimo di 200 metri previsto dalla norma regionale) sottolineandosi invece la circostanza che l'attività fosse svolta in gruppo .

Considerato che tale elemento non rileva nel caso in questione trattandosi di componenti del medesimo nucleo familiare ed in particolare di genitore che svolgeva attività con minore (attività consentita da circolare del Ministero dell'interno del 31/03/2020)

Ritenuto , per le motivazioni suddette, di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento, poiché l'attività contestata risultava tra quelle ammesse dalla normativa vigente nel periodo emergenziale ( nei limiti previsti dalla normativa stessa) ;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti